



## DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI BIOLOGICI

### INDICE

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	2
3. DEFINIZIONI .....	2
4. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE.....	3
5. DISTRETTO BIOLOGICO .....	3
5.1 Finalità.....	3
5.2 Soggetti partecipanti al distretto biologico.....	3
5.3 Requisiti del distretto biologico .....	4
6. COMITATO PROMOTORE.....	5
7. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI BIOLOGICI.....	5
7.1 Requisiti del comitato promotore.....	5
7.2 Presentazione della domanda di riconoscimento.....	6
7.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento.....	6
7.4 Costituzione del distretto biologico .....	7
7.5 Riconoscimento del distretto biologico .....	7
7.6 Riconoscimento del distretto biologico interregionale .....	7
8. ADEGUAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO BIOLOGICI .....	7
8.1 Presentazione della domanda di adeguamento .....	7
8.2 Istruttoria della domanda di adeguamento.....	8
8.3 Adeguamento dei requisiti del distretto biologico .....	8
8.4 Riconoscimento del distretto biologico .....	9
9. VIGILANZA SUI DISTRETTI BIOLOGICI RICONOSCIUTI.....	9



18ef794e



## 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Disposizioni regionali per il riconoscimento dei distretti biologici (di seguito: Disposizioni) sono adottate per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 663273 del 28 dicembre 2022 e disciplinano le modalità di:

- a) riconoscimento dei distretti biologici;
- b) riconoscimento dei distretti biologici, riconosciuti dalla Regione del Veneto e iscritti nel Registro nazionale dei Distretti del cibo, che si adeguano ai requisiti stabiliti dal citato decreto ministeriale;
- c) vigilanza sui distretti biologici riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi delle presenti Disposizioni.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2017 del Consiglio.
- b) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", in particolare l'articolo 13, così come modificato dall'articolo 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", lettera h).
- c) Legge 9 marzo 2022, n. 23 "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico", in particolare l'articolo 13.
- d) Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 663273 del 28 dicembre 2022 "Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici".

## 3. DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intende per:

- a) "Legge": la legge 9 marzo 2022, n. 23;
- b) "decreto ministeriale": il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 663273 del 28 dicembre 2022;
- c) "Regioni": le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- d) "produzione biologica" o "metodo biologico": la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
- e) "distretto biologico" o "biodistretto" o, in forma abbreviata, "distretto": il distretto, come definito dall'articolo 13 della Legge;
- f) "azienda": il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura che adotta il metodo biologico per l'esercizio dell'impresa, secondo la definizione dell'articolo 2, lettera c) della Legge e dell'articolo 3, punto 8) del regolamento (UE) 2018/848;
- g) "operatore biologico": l'operatore di cui all'articolo 3, punto 13) del regolamento (UE) 2018/848 iscritto nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016 n. 154;
- h) "organizzazione dei produttori biologici": nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 17, comma 1 della Legge, l'organizzazione di produttori biologici riconosciuta ai sensi del decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016;
- i) "comitato promotore": il raggruppamento di aziende, singole e associate, organizzazioni dei produttori biologici, soggetti pubblici e privati, enti di ricerca che svolgono attività di ricerca in materia, che intendono promuovere la costituzione di un distretto per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, allevamento e acquacoltura, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura;
- j) "soggetto gestore": il soggetto individuato dal comitato promotore per la rappresentanza del distretto, fino all'ottenimento del riconoscimento da parte della Regione del Veneto;
- k) "consiglio direttivo": l'organo del distretto costituito dopo il riconoscimento regionale, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto;
- l) "protocollo": l'accordo stipulato con scrittura privata e sottoscritto tra i soggetti che costituiscono il comitato promotore, contenente gli obiettivi del distretto;
- m) "piano di distretto": il documento di programmazione generale delle attività del distretto che contiene l'analisi territoriale, i fabbisogni, gli obiettivi, le attività, i risultati attesi, i ruoli e le interazioni tra i



18ef794e



- soggetti partecipanti, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati ed individua gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi stessi; il piano di distretto ha validità da tre a cinque anni;
- n) "SAU biologica": la superficie agricola utilizzata biologica o in conversione al metodo biologico, ricadente nell'area circoscritta nel distretto;
  - o) "unità tecnico-economica (UTE)": l'unità, come definita dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

#### 4. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

1. La struttura regionale responsabile dello svolgimento del procedimento amministrativo e delle attività di vigilanza descritte nelle presenti Disposizioni è la Direzione Agroalimentare (di seguito: struttura regionale).

#### 5. DISTRETTO BIOLOGICO

##### 5.1 Finalità

1. Il distretto biologico persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
- b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
- c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
- d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
- f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

##### 5.2 Soggetti partecipanti al distretto biologico

1. Le categorie di soggetti che devono partecipare al distretto sono le seguenti:

- a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- b) associazioni di produttori biologici;
- c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

2. Le categorie di soggetti che possono partecipare al distretto sono le seguenti:

- a) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge;
- b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge;
- c) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;



18ef794e



- d) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge 1° aprile 2022, n. 30 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge 17 maggio 2022, n. 61 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;
  - e) enti e associazioni pubbliche e private, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
  - f) associazioni locali di consumatori;
  - g) organizzazioni di produttori;
  - h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
  - i) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
3. I soggetti di cui al punto 1, lettera a) che partecipano al distretto devono condurre secondo il metodo biologico almeno una UTE ubicata nell'area del distretto.
4. I soggetti di cui al punto 1, lettera c) che partecipano al distretto devono avere almeno una sede operativa interessata dalla produzione biologica (magazzino, stabilimento, ecc.) ubicata nell'area del distretto.

### 5.3 Requisiti del distretto biologico

1. Ai fini del suo riconoscimento ai sensi delle presenti Disposizioni, il distretto deve possedere i seguenti requisiti:

- a) l'area del distretto deve ricadere interamente nel territorio della regione Veneto; fanno eccezione le aree dei distretti interregionali;
- b) l'area del distretto deve avere estensione almeno sovracomunale, senza interruzioni;
- c) il territorio amministrativo di ciascun comune ricadente nell'area del distretto deve essere incluso totalmente nell'area del distretto;
- d) l'area del distretto non deve coincidere, totalmente o parzialmente, con l'area di un altro distretto;
- e) la sede legale ed operativa dell'associazione o società di distretto deve essere ubicata nell'area del distretto;
- f) la SAU biologica che ricade nell'area del distretto non deve essere inferiore a 800 ettari<sup>1</sup>;
- g) i soggetti di cui al paragrafo 5.2, punto 1, lettera a) che partecipano al distretto devono essere almeno 30;
- h) nel territorio amministrativo di ogni comune che rientra nell'area del distretto deve essere presente SAU biologica condotta da almeno un soggetto di cui al paragrafo 5.2, punto 1, lettera a) che partecipa al distretto;
- i) almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo devono essere imprenditori agricoli biologici, aventi i requisiti indicati al paragrafo 5.2, punto 1, lettera a);
- j) il piano di distretto, avente validità da tre a cinque anni rinnovabili, deve contenere:
  - 1. denominazione;
  - 2. sede legale;
  - 3. sede operativa;
  - 4. delimitazione territoriale del distretto;
  - 5. proposta di forma giuridica, conforme all'ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati;
  - 6. elenco dei soggetti partecipanti aventi le caratteristiche e i requisiti indicati al paragrafo 5.2 e relativi ruoli e interazioni tra gli stessi;
  - 7. proposta di organizzazione amministrativa, con indicazione dei componenti del consiglio direttivo, del legale rappresentante, e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento organizzativo;
  - 8. finalità e attività che si intendono realizzare, coerenti con gli obiettivi individuati nel protocollo del comitato promotore;

<sup>1</sup> La SAU biologica deve essere calcolata utilizzando i dati di SAU biologica suddivisi per comune che saranno pubblicati annualmente sul sito internet della Giunta regionale: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) (sezione dedicata ai Distretti biologici).



18ef794e



9. obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali l'incremento % di SAU biologica che non può essere inferiore al valore indicato nella seguente tabella in funzione della durata del piano di distretto:

Durata del piano di distretto	3 ANNI	4 ANNI	5 ANNI
Incremento minimo di SAU biologica	12%	16%	20%

l'incremento è calcolato alla data di conclusione del piano sulla base dei dati di SAU biologica pubblicati annualmente sul sito internet della Giunta regionale: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) (sezione dedicata ai Distretti biologici);

10. attività di promozione per la costituzione dei gruppi di operatori, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
11. previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto;
12. integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto;
13. individuazione degli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi del distretto;
- k) lo statuto del distretto deve avere i seguenti requisiti:
1. modalità di adesione al distretto non discriminatorie, in particolare per quanto riguarda gli operatori biologici;
  2. indicazione chiara delle caratteristiche dei soggetti che possono aderire al distretto;
  3. indicazione chiara di organi, ruoli, modalità organizzative e attribuzione di responsabilità;
  4. modalità di funzionamento trasparenti e assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale;
  5. rispetto del principio di controllo democratico delle decisioni.

## 6. COMITATO PROMOTORE

1. Il comitato promotore di un distretto è costituito dai soggetti indicati al paragrafo 3, punto 1, lettera i).
2. I soggetti che aderiscono al comitato promotore devono aver formalizzato la loro partecipazione al comitato promotore attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo.
3. Il protocollo deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) i soggetti partecipanti al comitato promotore;
  - b) l'autocertificazione che attesta l'avvenuta notifica della propria attività con metodo biologico da parte di ciascuna azienda biologica, operatore biologico e gruppo di operatori che aderiscono al comitato promotore;
  - c) la delimitazione territoriale del costituendo distretto;
  - d) gli obiettivi del distretto;
  - e) l'indicazione delle attività informative (riunioni pubbliche, seminari, ecc.) che il comitato promotore intende attivare nel territorio del distretto, al fine di garantire la più ampia adesione al costituendo distretto da parte dei soggetti indicati al paragrafo 5.2.
4. Il protocollo deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni il cui territorio è ricompreso nel costituendo distretto e pubblicato nel sito web istituzionale dei medesimi comuni, laddove esistente.
5. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda a quanto indicato nell'articolo 3 del decreto ministeriale.

## 7. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI BIOLOGICI

### 7.1 Requisiti del comitato promotore

1. Può chiedere il riconoscimento di distretto il comitato promotore di un distretto.
2. Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento di distretto biologico, il comitato promotore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere costituito da una pluralità di soggetti, come elencati nella definizione di cui al paragrafo 3, punto 1, lettera i);
  - b) le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori aderenti devono aver già notificato la propria attività con metodo biologico;
  - c) i soggetti aderenti devono aver formalizzato la loro partecipazione al comitato promotore attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto;



18ef794e



- d) avere individuato al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del comitato medesimo e per la presentazione della domanda di riconoscimento.

### 7.2 Presentazione della domanda di riconoscimento

1. La domanda di riconoscimento di distretto biologico, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal soggetto gestore individuato dal comitato promotore, può essere presentata alla struttura regionale in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti essenziali:
  - a) protocollo costitutivo del comitato promotore, contenente le informazioni di cui al paragrafo 6, punto 3;
  - b) atto con il quale il comitato promotore individua al proprio interno il soggetto gestore;
  - c) mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito da tutti i soggetti aderenti al comitato promotore al soggetto gestore, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;
  - d) piano di distretto, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmato dal soggetto gestore;
  - e) elenco dei soggetti che parteciperanno al distretto, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmato dal soggetto gestore;
  - f) bozza dello statuto del distretto;
  - g) bozza del regolamento organizzativo del distretto;
  - h) ipotesi di composizione del consiglio direttivo del distretto biologico, firmata dal soggetto gestore;
  - i) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.
3. La domanda e i relativi allegati devono essere presentati alla struttura regionale mediante invio all'indirizzo PEC indicato nel modello di domanda.
4. La domanda di riconoscimento è soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente<sup>2</sup>.
5. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla struttura regionale e/o priva dei documenti essenziali indicati al punto 2, viene respinta.

### 7.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento

1. L'ufficio della struttura regionale incaricato dell'istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda di riconoscimento (modalità di presentazione della domanda, presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) ed invia, se ricevibile, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
2. Durante l'istruttoria delle domande ricevibili, l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) domanda e allegati di cui al paragrafo 7.2, punto 2, lettere c), d), e) redatti utilizzando i modelli approvati dalla struttura regionale;
  - b) presenza dei requisiti indicati al paragrafo 7.1, punto 2, come dichiarati dal soggetto richiedente;
  - c) presenza e regolarità dei documenti essenziali indicati al paragrafo 7.2, punto 2;
  - d) conformità dei contenuti dei documenti essenziali con le condizioni e i requisiti descritti ai capitoli 5 e 6;
  - e) presenza dei requisiti indicati ai paragrafi 5.2 e 5.3.
3. L'istruttoria, che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, determina:
  - a) la proposta di riconoscimento del distretto, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità, con conseguente invio al soggetto richiedente della comunicazione di ammissibilità della domanda;
  - b) la proposta di rigetto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità, con conseguente invio al soggetto richiedente della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
4. Nei casi di proposta di rigetto della domanda, in assenza di controdeduzioni del soggetto richiedente o a seguito del mancato accoglimento delle medesime, il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR), dispone la non ammissibilità della domanda.
5. Per data di presentazione della domanda si intende la data di registrazione del protocollo.
6. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

---

<sup>2</sup> In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.



18ef794e



#### **7.4 Costituzione del distretto biologico**

1. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda, il distretto deve assumere la forma giuridica indicata nel piano di distretto e inviare all'indirizzo PEC della struttura regionale una comunicazione di costituzione del distretto biologico, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal legale rappresentante del distretto, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti essenziali:

- a) atto costitutivo del distretto;
- b) statuto del distretto, approvato e sottoscritto dai soggetti che costituiscono l'associazione o società di distretto;
- c) regolamento organizzativo del distretto, approvato dall'organo competente dell'associazione o società di distretto;
- d) verbale dell'assemblea dell'associazione o società di distretto che elegge il consiglio direttivo;
- e) piano di distretto approvato dall'assemblea dell'associazione o società di distretto, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;
- f) elenco dei soggetti aderenti al distretto, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmato dal legale rappresentante del distretto;
- g) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del distretto.

2. La mancata presentazione della comunicazione e dei documenti essenziali di cui al punto 1 entro il termine sopra indicato o la mancata costituzione del distretto in conformità alle condizioni e ai requisiti descritti al capitolo 5, determina la proposta di rigetto della domanda, con conseguente invio al soggetto richiedente della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

3. Nei casi di proposta di rigetto della domanda, in assenza di controdeduzioni del soggetto richiedente o a seguito del mancato accoglimento delle medesime, il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la non ammissibilità della domanda.

#### **7.5 Riconoscimento del distretto biologico**

1. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti dell'istruttoria e della successiva fase di valutazione dei documenti trasmessi da ciascun distretto, riconoscendo i distretti biologici che soddisfano le condizioni e i requisiti descritti al capitolo 5.

2. Il procedimento amministrativo delle domande ammissibili si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione e dei documenti previsti al paragrafo 7.4, punto 1.

3. Il riconoscimento del distretto decorre dalla data del decreto di riconoscimento ed è a tempo indeterminato, salvo decadenza per perdita dei requisiti di riconoscimento o scioglimento del distretto.

4. Il decreto di riconoscimento del distretto viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) per l'iscrizione del distretto nel Registro nazionale dei distretti biologici di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale.

#### **7.6 Riconoscimento del distretto biologico interregionale**

1. Prima della presentazione della domanda di riconoscimento, il soggetto gestore del comitato promotore di un distretto biologico interregionale deve comunicare alla struttura regionale quali sono le altre Regioni che dovranno istruire la domanda, per permettere l'individuazione di forme collaborative tra le Regioni per lo svolgimento del procedimento amministrativo di riconoscimento del distretto biologico interregionale.

2. In assenza della comunicazione di cui al punto 1, la struttura regionale svolge il procedimento amministrativo di riconoscimento del distretto biologico interregionale applicando i paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5.

### **8. ADEGUAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO BIOLOGICI**

#### **8.1 Presentazione della domanda di adeguamento**

1. I distretti del cibo biologici, riconosciuti dalla Regione del Veneto e iscritti nel Registro nazionale dei Distretti del cibo, che intendono adeguarsi ai requisiti del decreto ministeriale, devono presentare una domanda di adeguamento dei requisiti di distretto biologico.



18ef794e



2. La domanda di adeguamento, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal legale rappresentante del distretto, può essere presentata alla struttura regionale in qualsiasi periodo dell'anno, entro il termine perentorio del 30 giugno 2027.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti essenziali:
  - a) elenco dei soggetti che parteciperanno al distretto, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmato dal legale rappresentante del distretto;
  - b) piano di distretto, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmato dal legale rappresentante del distretto;
  - c) verbale dell'assemblea del distretto che delibera la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - d) bozza del nuovo statuto del distretto;
  - e) bozza del nuovo regolamento organizzativo del distretto;
  - f) ipotesi di composizione del nuovo consiglio direttivo del distretto, firmata dal legale rappresentante del distretto;
  - g) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.
4. La domanda e i relativi allegati devono essere presentati alla struttura regionale mediante invio all'indirizzo PEC indicato nel modello di domanda.
5. La domanda di adeguamento è soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente<sup>3</sup>.
6. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla struttura regionale e/o priva dei documenti essenziali indicati al punto 3, viene respinta.

## 8.2 Istruttoria della domanda di adeguamento

1. L'ufficio della struttura regionale incaricato dell'istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda di adeguamento (modalità di presentazione della domanda, presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) ed invia, se ricevibile, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
2. Durante l'istruttoria delle domande ricevibili, l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) domanda e allegati di cui al paragrafo 8.1, punto 3, lettere a), b) redatti utilizzando i modelli approvati dalla struttura regionale;
  - b) riconoscimento del soggetto richiedente da parte della Regione del Veneto e iscrizione nel Registro nazionale dei Distretti del cibo;
  - c) presenza e regolarità dei documenti essenziali indicati al paragrafo 8.1, punto 3;
  - d) conformità dei contenuti dei documenti essenziali con le condizioni e i requisiti descritti al capitolo 5;
  - e) presenza dei requisiti indicati ai paragrafi 5.2 e 5.3.
3. L'istruttoria, che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, determina:
  - a) la proposta di riconoscimento del distretto, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità, con conseguente invio al soggetto richiedente della comunicazione di ammissibilità della domanda;
  - b) la proposta di rigetto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità, con conseguente invio al soggetto richiedente della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
4. Nei casi di proposta di rigetto della domanda, in assenza di controdeduzioni del soggetto richiedente o a seguito del mancato accoglimento delle medesime, il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la non ammissibilità della domanda.
5. Per data di presentazione della domanda si intende la data di registrazione del protocollo.
6. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

## 8.3 Adeguamento dei requisiti del distretto biologico

1. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda, il distretto deve assumere la forma giuridica indicata nel piano di distretto e inviare all'indirizzo PEC della struttura regionale una comunicazione di adeguamento dei requisiti di distretto biologico, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal legale rappresentante del distretto, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti essenziali:

<sup>3</sup> In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.



18ef794e





- a) nuovo atto costitutivo del distretto;
  - b) nuovo statuto del distretto, approvato e sottoscritto dai soggetti che costituiscono l'associazione o società di distretto;
  - c) regolamento organizzativo del distretto, approvato dall'organo competente dell'associazione o società di distretto;
  - d) verbale dell'assemblea dell'associazione o società di distretto che elegge il consiglio direttivo;
  - e) piano di distretto approvato dall'assemblea dell'associazione o società di distretto, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;
  - f) elenco dei soggetti aderenti al distretto, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmato dal legale rappresentante del distretto;
  - g) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del distretto.
2. La mancata presentazione della comunicazione e dei documenti essenziali di cui al punto 1 entro il termine sopra indicato o la mancata costituzione del distretto in conformità alle condizioni e ai requisiti descritti al capitolo 5, determina la proposta di rigetto della domanda, con conseguente invio al soggetto richiedente della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
3. Nei casi di proposta di rigetto della domanda, in assenza di controdeduzioni del soggetto richiedente o a seguito del mancato accoglimento delle medesime, il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la non ammissibilità della domanda.

#### **8.4 Riconoscimento del distretto biologico**

1. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti dell'istruttoria e della successiva fase di valutazione dei documenti trasmessi da ciascun distretto, riconoscendo i distretti biologici che soddisfano le condizioni e i requisiti descritti al capitolo 5.
2. Il procedimento amministrativo delle domande ammissibili si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione e dei documenti previsti al paragrafo 8.3, punto 1.
3. Il riconoscimento del distretto decorre dalla data del decreto di riconoscimento ed è a tempo indeterminato, salvo decadenza per perdita dei requisiti di riconoscimento o scioglimento del distretto.
4. Il decreto di riconoscimento del distretto viene trasmesso al MASAF per l'iscrizione del distretto nel Registro nazionale dei distretti biologici di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale.

#### **9. VIGILANZA SUI DISTRETTI BIOLOGICI RICONOSCIUTI**

1. Ciascun distretto riconosciuto ai sensi delle presenti Disposizioni deve inviare alla struttura regionale, inderogabilmente entro 30 giorni successivi alla data di conclusione di ciascun anno di attività del piano, una comunicazione di mantenimento dei requisiti, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal legale rappresentante del distretto, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) elenco dei soggetti aderenti al distretto, redatto utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmato dal legale rappresentante del distretto;
  - b) relazione annuale sull'attività svolta, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal legale rappresentante del distretto.
2. Ciascun distretto riconosciuto ai sensi delle presenti Disposizioni si impegna a comunicare alla struttura regionale:
  - a) ogni variazione dei dati anagrafici (sedi, recapiti, rappresentante legale, ecc.) o lo scioglimento del distretto, con tempestività;
  - b) ogni proposta di modifica dello statuto, del regolamento organizzativo, della composizione del consiglio direttivo, inviando con congruo anticipo la bozza del documento oggetto di modifica, accompagnata dalla motivazione della modifica stessa;
  - c) ogni proposta di modifica del piano di distretto, inviando con congruo anticipo la bozza del piano di distretto e l'elenco dei soggetti che parteciperanno al distretto, redatti utilizzando i modelli approvati dalla struttura regionale e firmati dal legale rappresentante del distretto, accompagnati dalla motivazione della modifica stessa;
  - d) la volontà di rinnovare il piano di distretto, inviando con congruo anticipo la bozza del piano di distretto e l'elenco dei soggetti che parteciperanno al distretto, redatti utilizzando i modelli approvati dalla struttura regionale e firmati dal legale rappresentante del distretto.



18ef794e



3. La struttura regionale può chiedere in qualsiasi momento, a ciascun distretto riconosciuto, informazioni e documenti ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, nonché effettuare ispezioni presso la sede legale e le sedi operative del distretto e le sedi dei soggetti aderenti.
4. L'accertamento della perdita di uno dei requisiti di riconoscimento determina la decadenza del distretto biologico.



18ef794e

